



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 48 Reg. Gen. Ord.

DEL 18 GIU. 2018

e n° 12 Urb.ca

DEL 18 GIU. 2018

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARIO RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.

TORRISI Carlo, nato a Catania il 03/07/1984 cod. fisc.: TRR CRL 84L03 C351E e residente in San Giovanni La Punta (CT) via L. Capuana n°6.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via L. Capuana n°6, piano terra, insistente su area in catasto terreni al foglio 8 particella 198

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°34170 del 09/12/2004, ns. rif. B/360 a nome di **TORRISI CARLO**, nato a Catania il 03/07/1984 e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via L. Capuana n°6, codice fiscale TRR CRL 84L03 C351E, per le opere abusivamente realizzate in Contrada Coniglione – Via L. Capuana n°6, consistenti nella realizzazione di un *“immobile per civile abitazione”*, insistente su area in catasto terreni al foglio 8 particella 198;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. gen. n°35128 del 29/11/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, la cui lettera risulta ritirata in data 09/12/2016, con la quale il Responsabile del procedimento con relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°1715/U.T. del 29/11/2016, ha espresso il seguente parere:

“Trattasi di realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione composto da un piano terra.

Da un confronto dell'aerofotogrammetria e dell'ortofoto aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, si evince che la realizzazione di tale fabbricato, oggetto di condono ai sensi dell'art. 32 della legge n°326/03, non risulta individuato.

Considerato pertanto, che la realizzazione di tale fabbricato, oggetto di condono, presumibilmente, è stato realizzato successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per quanto concerne il fabbricato, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003.

Per quanto sopra detto e dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.”;

Preso atto che la Ditta non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto il provvedimento di diniego n°06/2017, prot. gen. n°6672 del 02/03/2017, notificato in data 06/03/2017, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusivamente realizzate nell'area riportata in catasto terreni al foglio 8 particella 198, ed ubicate in questa Via L. Capuana n°6, piano terra, riferito all'istanza registrata al prot. gen. n°34170 del 09/12/2004, ns. rif. B/360, presentata a nome di **TORRISI Carlo**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., poiché non risultano eseguite in epoca precedente al 31/03/2003;

Visto il ricorso al Presidente della Regione Siciliana, notificato a questo Ente, con nota prot. gen. n°19682 del 04/07/2017, con il quale l'avvocato Alberto Grasso, avanza ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego n°06/2017 prot. gen. n°6672 del 02/03/2017;

Vista la nota prot. n°45/S.T./P.M. del 28/02/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali avente come oggetto: Accertamento di abuso edilizio compiuto nell'immobile sito in questa via L. Capuana n°6, di proprietà di **Torrìsi Carlo**, nato a Catania il 03/07/1984 e residente in San Giovanni La Punta (CT) via L. Capuana n°6, dalla quale si rileva la realizzazione di una villetta per civile abitazione a piano terra, con annessa tettoia, nell'immobile sito in questa via L. Capuana n°6, per la quale risulta presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. n°326/03, con prot. gen. n°34060 del 09/12/2004, ns. rif. B/360, per un *“immobile per civile abitazione”*, denegata con provvedimento n°06 del 02/03/2017, prot. gen. n°6672 del 02/03/2017, in quanto non rientrante tra le opere sanabili ai sensi della legge n°326/03.

Con altra precedente istanza relativa al medesimo immobile, invece, il primitivo proprietario dell'immobile ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n°47/85, prot. 7485/7486 del 25/03/1986, ns. rif. 288, per un modesto fabbricato a piano terra destinato a *“Locale deposito attrezzi con annesso spogliatoio e w.c.”*, la quale a seguito di presumibile demolizione dei locali, al fine della realizzazione del nuovo fabbricato destinato a civile abitazione, tale istanza veniva denegata con provvedimento n°9/2017, prot. gen. n°13168 del 03/05/2017, pertanto le opere in atto, per come testualmente riportato in detto accertamento risultano consistenti in:

“ ... omissis... Si premette che, come emerge dal verbale di istruttoria tecnica svolta dall'ufficio condono edilizio, il precedente proprietario dell'immobile sig. Pappalardo (erroneamente Scigliano) Alfio, ha presentato domanda condono edilizio ai della L. 47/85, prot. 7485/7486 del 25/03/1986, avente per oggetto un modesto fabbricato a piano terra originariamente destinato a deposito attrezzi agricoli con annesso w.c. e spogliatoio ed attualmente in maggiore consistenza dovuta ad un ampliamento (trattasi di presumibile demolizione, vedi diniego

n°09/2017) abusivo riconducibile ad un periodo successivo al 14/11/2003, che pertanto non consentirebbe la sanabilità con la predetta L. 326/03.

Nelle fasi dell'odierno sopralluogo si è accertato che il predetto ampliamento (trattasi di presumibile demolizione, vedi diniego n°09/2017) abusivo va ricondotto ad una villetta per civile abitazione a piano terra della superficie di circa mq. 110 e mc. 330, rifinita in ogni sua parte ed abitata dallo stesso proprietario, nonché di una tettoia destinata a box di circa mq. 40.

Il fabbricato principale figura costituito da strutture portanti in c.a., muratura e copertura a tetto mentre per la tettoia da struttura in ferro poggiate per due lati sui muri di confine e sormontata da manto tegolato. ... omissis ...".

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°8095 del 07/03/2018, consegnata in data 14/03/2018;

Preso atto che la Ditta ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004, con nota in atti prot. gen. n°11884 del 09/04/2018, alla quale veniva dato riscontro con nota prot. gen. n°12399 del 11/04/2018, a mezzo pec e per lettera, la quale risulta consegnata in data 18/04/2018;

Preso atto che l'aerofotogrammetria e conseguente ortofoto, aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, trasmessa dall'ARTA Sicilia è collaudata alla data dell'agosto 2003 dall'ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;
per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

al Sig. **TORRISI Carlo**, per come sopra meglio generalizzato, quale attuale proprietario e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, per come descritti nel verbale di accertamento di cui alla nota prot. n°45/ST/PM del 28/02/2018 del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, consistenti nella realizzazione di un fabbricato a piano terra, occupante una superficie di circa mq. 110,00 e mc. 330 rifinito in ogni sua parte ed abitato dallo stesso proprietario e, di una tettoia destinata a box di circa mq. 40, il tutto insistente nell'immobile sito in questa via L. Capuana n°6, su area in catasto terreni al foglio 8 particella 198, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, termine entro il quale dovevano risultare ultimati gli abusi, oggetto di condono edilizio ai sensi della legge n°326/03, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

- Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.
Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.
- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art.

7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.

- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla Tim.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li 11 GIU. 2018

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. M. Calvagno)





IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al Sig. _____ in _____, n. _____ consegnandone copia a mani a _____

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
